ALLEGATO "A"

Ambito Territoriale Ottimale

L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24

STATUTO
del Consorzio «Associazione territoriale ambito .....»

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito il Consorzio *ex* art. 12, L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, e art. 31, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, denominato «Associazione Ambito Cuneese Ambiente», sigiabile «A.A.C.» (nel prosieguo «il Consorzio»),
2. Il Consorzio ha sede legale in Fossano, via Roma 91, presso la Casa comunale.
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede sono deliberate dall'Assemblea.

Art. 2 - Natura e oggetto

1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio svolge tutte le funzioni di governo di Ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3 – Competenza

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. Il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo d'Ambito, assicura obbligatoriamente l'organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse le discariche, nonché degli impianti in generale di competenza d'Ambito ivi compresa l'approvazione del Programma di realizzazione degli impianti medesimi.
3. Ai sensi della normativa vigente effettua la scelta dei soggetti realizzatori e gestori dei predetti impianti ed esercita i poteri di vigilanza, anche in qualità di Autorità di settore. A tal fine può avvalersi di società a capitale interamente pubblico, ovvero esperire le procedure di gara per la scelta del gestore.
4. Il Consorzio Associazione di Ambito definisce le tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici da applicarsi ai gestori del relativo servizio, come previsto dall'articolo 5 della convenzione, e fornisce ai Consorzi di bacino le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari e della tariffa rifiuti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Il Consorzio Associazione d'Ambito esercita i poteri e le facoltà del proprietario sugli impianti e sulle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza d'Ambito, in nome e per conto degli Enti locali di Ambito o dei Consorzi di bacino titolari.
6. Il Consorzio svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dagli Enti associati.

Art. 4 - Qualità di consorziata

1. Ciascun Ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Art. 5 - Funzione normativa

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo delle pubblicazioni, dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 6 - Programmazione

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel Programma di realizzazione degli impianti di competenza d'ambito, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.
2. Il Programma è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, nonché trasmesso entro i successivi 30 giorni alla Provincia e alla Regione.
3. L'Assemblea approva il Programma in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

Art. 7 - Contratto di servizio

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli interessati e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del servizio.
2. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza definiti dal Consorzio in qualità di Autorità di settore.
3. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare i livelli di qualità del servizio.

Art. 8 - Norma di rinvio

1. Le quote di partecipazione, il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla Convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9 - Informazione

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.
2. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme, prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, che deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 10 - Accesso, partecipazione e azione popolare

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui hà sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 11 - Rapporti con associazioni ed istituzioni

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.

TITOLO III – DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO ASSOCIAZIONE D'AMBITO

Art. 12 - Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio l'Assemblea, il Presidente del Consorzio, il Consiglio d'Amministrazione, il Revisore dei conti.

Capo I - Assemblea.

Art. 13 - Funzioni

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorzisti le modificazioni dello Statuto e lo scioglimento del Consorzio, salvo il vincolo di Consorzio obbligatorio previsto dalla legge, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, il Programma di realizzazione degli impianti di competenza d'Ambito, ivi compresa la disciplina dei rapporti con i gestori, la definizione delle forme di gestione operativa dei predetti impianti in conformità alle disposizioni vigenti, i bilanci preventivi, le relative variazioni e il conto consuntivo presentati dal Consiglio di Amministrazione, la definizione delle tariffe di conferimento agli impianti tecnologici (fatti salvi i contratti in corso), l'autorizzazione a disporre del patrimonio immobiliare ed a contrarre mutui e ogni altra forma di finanziamento, sempre che tali atti non siano già previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea, l'autorizzazione delle spese che impegnino i bilanci negli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni, all'amministrazione e alla fornitura di beni e servizi, salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente, i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea, provvede alla nomina, alla revoca, alla dichiarazione di decadenza ed alla determinazione delle indennità del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti, nomina i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché definisce i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. L'Assemblea delibera motivatamente l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti, o dal singolo componente che rappresenti almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da due Consiglieri di Amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente. La convocazione può avvenire per telefax o per via telematica, o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento.
4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio dei Comuni associati e all'Albo delle pubblicazioni dei Consorzi di bacino associati. Presso la segreteria del Consorzio Associazione d'ambito devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti l'Assemblea.

Art. 15 - Sessioni e sedute

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilanci e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti che rappresentino non meno della metà delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti che rappresentino non meno di un terzo (1/3) delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
4. Alle sedute dell'Assemblea partecipano il Presidente del Consorzio e il Segretario, il quale ultimo cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 16 - Funzionamento

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo che per gli atti fondamentali di cui al precedente articolo 13, comma 1, per cui è richiesta la maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione degli aventi diritto. Sono comunque fatte salve le maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.
2. In seconda convocazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio. Per le deliberazioni concernenti gli atti fondamentali di cui al precedente articolo 13, comma 1, è parimenti necessario il voto favorevole di almeno i due terzi delle quote di partecipazione degli aventi diritto.

3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.
4. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati a fini informativi agli Enti associati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività. A tal fine possono essere utilizzati sistemi telematici di trasmissione dati, che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 17 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai Presidenti dei Consorzi di bacino associati, o loro delegati con atto scritto scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi stessi, nonché dai Sindaci dei Comuni associati, o loro delegati (Assessori o Consiglieri) con atto scritto. Le deleghe di cui al presente comma debbono essere previamente comunicate al Presidente del Consorzio Associazione d'ambito.
2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Art. 18 - Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea presiede l'Assemblea e ne firma le deliberazioni ed i verbali delle sedute, nonché compie tutti gli atti che gli sono demandati dalle leggi, dal presente Statuto, dai regolamenti del Consorzio, o da deliberazioni dell'Assemblea.
2. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, o impedimento, sono assolte dal Vice Presidente. Qualora sia assente, o impedito, anche il Vice Presidente, lo sostituisce il componente dell'Assemblea più anziano in età.

Capo II - Consiglio d'Amministrazione.

Art. 19 - Funzioni

1. Il Consiglio d'Amministrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea; ad esso spettano tutti i compiti di governo non attribuiti ad altri organi dell'ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta in via d'urgenza le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nella prima seduta successiva all'adozione, che deve approvarla a pena di decadenza nei termini di legge.
3. I Consiglieri di amministrazione possono partecipare alle adunanze dell'Assemblea consortile.

Art. 20 - Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri, nel qual caso la riunione deve tenersi non oltre dieci giorni dalla richiesta.
3. L'avviso di convocazione, indicante data, ora, luogo ed argomenti all'ordine del giorno, deve essere comunicato ai Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente. La convocazione può altresì avvenire per telefax o per via telematica o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento.
4. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente del Consorzio e dal Segretario, il quale ultimo li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea, nonché la pubblicazione

sull'Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse partecipa il Segretario. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.

Art. 21 - Composizione e nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e da quattro Consiglieri. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta.
2. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.
3. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono esser prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l'Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.
4. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i componenti dell'Assemblea del Consorzio Associazione d'Ambito, coloro che hanno lite pendente con l'Associazione di ambito, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dall'Associazione di ambito, o interessate agli stessi.
5. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati con due successive votazioni. Per la nomina dei Consiglieri spetta a ciascun componente l'Assemblea un numero di voti pari ai componenti da eleggere.
6. Il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) delle quote di partecipazione degli aventi diritto.

Art. 22 - Revoca, scioglimento, decadenza e sostituzioni

1. La revoca per giusta causa dei componenti il Consiglio di Amministrazione è pronunciata dall'Assemblea con le maggioranze previste per la nomina.
2. Entro la scadenza del mandato quinquennale l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori così nominati assumono le funzioni dal giorno successivo a quello di scadenza dei predecessori. In mancanza di ricostituzione nel termine i Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.
3. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.
4. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.
5. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del Consiglio medesimo entro i quarantacinque successivi.
6. I componenti il Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea.
7. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo d'incarico del predecessore.

Capo III – Presidente del Consorzio.

Art. 23 - Funzioni

1. Il Presidente del Consorzio:
   a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
   b) presiede il Consiglio di Amministrazione, ne sovrintende e coordina l'attività e ne sottoscrive le deliberazioni;
   c) adotta in caso di necessità e urgenza e sotto la propria responsabilità provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che debbono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza;
   d) sovrintende e vigila sull'esecuzione degli atti del Consorzio;
   e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, con la collaborazione, secondo le sue direttive, del Segretario del Consorzio;
   f) nomina e revoca il Segretario del Consorzio e i responsabili dei servizi, nonché attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, sentito il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente del Consorzio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi il potere di nomina all'Assemblea.
3. Il Presidente del Consorzio partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea consortile, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 24 - Nomina del Vicepresidente

1. Il Presidente nomina Vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il Vicepresidente lo sostituisce il Consigliere più anziano d'età.
2. Della nomina del Vicepresidente è data comunicazione ai Consiglieri di Amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 25 - Revisore dei conti. Funzioni

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.
2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenzia all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'Amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 26 - Segretario del Consorzio e personale

1. Il Segretario del Consorzio è nominato dal Presidente del Consorzio, sentito il Consiglio di Amministrazione, tra i Segretari comunali iscritti, o già iscritti, all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Il Segretario del Consorzio è responsabile dell'amministrazione generale del Consorzio e del coordinamento degli uffici e dei servizi, nonché svolge verso l'ente anche le altre funzioni previste per i Comuni.
3. Il Consorzio si avvale del personale o transitato nei propri ruoli per deliberazione istitutiva del Consorzio medesimo, e/o comandato dagli Enti consorziati, e/o assunto secondo le vigenti disposizioni di legge. Al personale del Consorzio si applica il Contratto del comparto Autonomie locali.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Gestione economico - finanziaria e contabile

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale. Allo stesso si applicano le disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei Comuni dell'Ambito.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 28 - Investimenti e contratti

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal Programma il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati.
2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permute e le locazioni sono disciplinati dalle norme di legge e dalle norme regolamentari, in quanto applicabili, del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 29 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

Indice

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Denominazione e sede pag. 1
Art. 2 - Natura e oggetto pag. 1
Art. 3 - Competenza pag. 1
Art. 4 - Qualità di consorzista pag. 2
Art. 5 - Funzione normativa pag. 2
Art. 6 - Programmazione pag. 2
Art. 7 - Contratto di servizio pag. 2
Art. 8 - Norma di rinvio pag. 2

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9 - Informazione pag. 3
Art. 10 - Accesso, partecipazione e azione popolare pag. 3
Art. 11 - Rapporti con associazioni ed istituzioni pag. 3

TITOLO III – DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO ASSOCIAZIONE D'AMBITO

Art. 12 - Organi del Consorzio pag. 3

Capo I - Assemblea.

Art. 13 - Funzioni pag. 3
Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea pag. 4
Art. 15 - Sessioni e sedute pag. 4
Art. 16 - Funzionamento pag. 4
Art. 17 - Composizione dell'Assemblea pag. 5
Art. 18 - Presidente dell'Assemblea pag. 5

Capo II - Consiglio d'Amministrazione.

Art. 19 - Funzioni pag. 5
Art. 20 - Convocazione e funzionamento pag. 5
Art. 21 - Composizione e nomina pag. 6
Art. 22 - Revoca, scioglimento, decadenza e sostituzioni pag. 6

Capo III – Presidente del Consorzio.

Art. 23 - Funzioni pag. 7
Art. 24 - Nomina del Vicepresidente pag. 7

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 25 - Revisore dei conti. Funzioni pag. 7
Art. 26 - Segretario del Consorzio e personale pag. 8

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Gestione economico - finanziaria e contabile pag. 8
Art. 28 - Investimenti e contratti pag. 8
Art. 29 - Disposizioni transitorie e finali pag. 8